

Emendamento

ART. 1

PICETTO FRATIN, MALAN, GASPARRI, CALIENDO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Articolo 1-bis. *(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettuata nei confronti di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.»

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: "e disposizioni in materia di distribuzione carburanti".

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nota: il presente emendamento prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2018 di documentare la cessione di carburante per autotrazione anche mediante l'utilizzo della scheda carburanti di cui al DPR n. 444/1997.